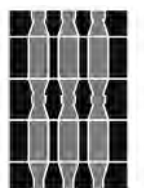


REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 18 agosto 2021

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2021, n. **789**.

Recepimento protocollo d'Intesa tra il Ministro della Salute, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 e Allegato 4 al Protocollo d'Intesa, Progetto tessera sanitaria guida applicazione web per l'adesione alla convenzione art. 5 D.L. n. 105/2021 per tamponi antigenici rapidi covid-19 versione 1.0 - 2 agosto 2021 e disposizioni conseguenti. Recepimento procedura richiesta tamponi under 30 ai sensi della D.G.R. n. 751/2021 trasmessa dal Commissario COVID.

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2021, n. 789.

Recepimento protocollo d'Intesa tra il Ministro della Salute, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 e Allegato 4 al Protocollo d'Intesa, Progetto tessera sanitaria guida applicazione web per l'adesione alla convenzione art. 5 D.L. n. 105/2021 per tamponi antigenici rapidi covid-19 versione 1.0 - 2 agosto 2021 e disposizioni conseguenti. Recepimento procedura richiesta tamponi under 30 ai sensi della D.G.R. n. 751/2021 trasmessa dal Commissario COVID.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Recepimento protocollo d'Intesa tra il Ministro della Salute, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 e Allegato 4 al Protocollo d'Intesa, Progetto tessera sanitaria guida applicazione web per l'adesione alla convenzione art. 5 D.L. n. 105/2021 per tamponi antigenici rapidi covid-19 versione 1.0 - 2 agosto 2021 e disposizioni conseguenti. Recepimento procedura richiesta tamponi under 30 ai sensi della D.G.R. n. 751/2021 trasmessa dal Commissario COVID.”** e la conseguente proposta dell'assessore Luca Coletto;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, in particolare, l'articolo 1, comma 418, che dispone *“I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza.”* e l'articolo 1, commi 452 che dispone: *“In deroga all'articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2022”*;

Visto la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 21 gennaio 2021, n. 5451/21 per l'uso e la validazione di test antigenici rapidi ed il mutuo riconoscimento dei risultati dei test per COVID-19 in ambito UE;

Vista la D.G.R. n. 49 del 27 gennaio 2021 *“Conferimento incarico Commissario per la gestione dell'emergenza da COVID-19. Determinazioni”*;

Considerato che con D.G.R. n. 246 del 26 marzo 2021 *Approvazione documento “AGGIORNAMENTO PIANO VACCINALE COVID-19 RECEPITO CON D.G.R. n. 1319 del 31 dicembre 2020”* è stato adottato il Piano vaccinale Covid-19, in aderenza alle indicazioni contenute nel Documento *“Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/ COVID-19”* del 10 marzo 2021 adottato con il Decreto 12 marzo 2021 del Ministero della Salute, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 72 del 24 marzo 2021”;

Visto i protocolli e le linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ed in particolare l'articolo 9, recante *“Certificazioni verdi COVID-19”*, il quale al comma 1, lettera d), definisce *“test antigenico rapido: il test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute”*;

Vista la D.G.R. n. 482 del 27 maggio 2021 *Adozione del documento “PIANO VACCINAZIONI ANTI COVID-19: PROSECUZIONE CAMPAGNA”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, concernente “Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19*”;

Visto l’articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 e, in particolare:

— gli articoli 3 e 4 - di modifica e integrazione delle disposizioni di cui al decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 - che consentono ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, l’accesso ai servizi e alle attività ivi puntualmente elencati;

— l’articolo 5 recante “*Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi*”, che dispone “1. Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 definisce d’intesa con il Ministro della salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all’articolo 9, comma 1, lett. d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo tiene conto in particolare dell’esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni. 2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al comma 1 è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2021, a valere sulle risorse di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3”;

Visto l’articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale”;

Visto il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, a cura di INAIL del 23 aprile 2020;

Vista la D.G.R. n. 751 del 30 luglio 2021, recante “Adozione del documento “POPOLAZIONE UNDER 30: VACCINAZIONI, SCREENING E CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19”, con la quale la Giunta regionale ha ritenuto opportuno:

a) attivare programmi di screening volontario attraverso l’esecuzione dei tamponi negli under 30 nei territori a maggiore incidenza;

b) assicurare l’offerta gratuita di test diagnostici per la ricerca del Covid ai giovani umbri under 30 (fasce di età con maggiore incidenza e con minore copertura vaccinale) che non ancora potuto vaccinarsi ma che hanno già pre-aderito alla vaccinazione o lo faranno nel corrente mese di agosto;

Considerato che:

— nelle more dell’ulteriore ed indispensabile implementazione della campagna di vaccinazione, è prioritaria l’esigenza di ampliare massimamente le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nei confronti della popolazione, quale misura funzionale al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica in atto;

— le farmacie convenzionate sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e presidi sanitari di rilievo che, in un’ottica di prossimità e nell’ambito della Farmacia dei servizi - ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69” propongono alle persone, tramite approcci proattivi, l’adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità ed alla prevenzione;

— l’offerta della somministrazione dei test antigenici rapidi è garantita sull’intero territorio nazionale da parte delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale nell’ambito delle prestazioni eseguite a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153;

Dato atto che, con mail del 5 agosto 2021 (agli atti d’ufficio), il Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso alle Regioni:

1) il Protocollo d’Intesa sottoscritto digitalmente tra il Ministro della Salute, il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;

2) l’Allegato 4 al Protocollo d’Intesa, Progetto tessera sanitaria guida applicazione web per l’adesione alla convenzione art.5 D.L. n. 105/2021 per tamponi antigenici rapidi covid-19 versione 1.0 - 2 agosto 2021”;

Considerato che nel protocollo sopra citato è stato stabilito:

— che l’implementazione dell’esecuzione dei test antigenici rapidi (ed il conseguente rilascio della certificazione verde COVID-19) con i relativi costi sostenuti in quota parte dallo Stato, “si pone come misura eccezionale e temporanea nelle more del completamento della campagna vaccinale in essere per il contrasto all’epidemia da SARS-CoV-2, ed è pertanto assicurata in termini di attenzione sociale e di contenimento dei costi a carico delle persone, con particolare riguardo ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, come previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105”;

— che la validità dello stesso decorrerà dalla data della sua sottoscrizione fino al 30 settembre 2021, a norma dell’articolo 5 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105;

— l'elenco delle farmacie aderenti sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Commissario straordinario all'emergenza COVID-19 nazionale;

— che fossero fornite le indicazioni operative attraverso il documento Allegato 4 al Protocollo d'Intesa "Progetto tessera sanitaria. Guida applicazione web per l'adesione alla convenzione art.5 D.L. n. 105/2021 per tamponi antigenici rapidi covid-19 versione 1.0 - 2 agosto 2021" per l'utilizzo delle funzioni esposte dall'applicazione web del portale Sistema TS;

Rilevata la necessità di recepire i documenti trasmessi dal Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dando attuazione a quanto in essi convenuto;

Dato atto che con nota del Commissario Straordinario per l'Emergenza sanitaria regionale dr. Massimo D'Angelo pervenuta in data odierna, ha trasmesso il programma di attuazione per la campagna vaccinale adottata con la D.G.R. n. 751/2021;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di recepire i seguenti documenti, allegati quale parti integranti e sostanziali al presente atto:

— *Protocollo d'Intesa sottoscritto digitalmente tra il Ministro della Salute, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;*

— *Progetto tessera sanitaria guida applicazione web per l'adesione alla convenzione art.5 dl 105/2021 per tamponi antigenici rapidi covid-19 versione 1.0 - 02/08/2021 (Allegato 4 al Protocollo d'Intesa);*

2) di confermare che il Commissario Emergenza Covid - dr. Massimo D'Angelo è il referente per l'attuazione di quanto contenuto nel documento allegato alla D.G.R. n. 751/2021 "POPOLAZIONE UNDER 30: VACCINAZIONI, SCREENING E CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19";

3) di prendere atto della nota del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria regionale dr. Massimo D'Angelo pervenuta in data odierna, ha trasmesso il programma di attuazione per la campagna vaccinale adottata con la D.G.R. n. 751/2021;

4) di dare mandato, per quanto di competenza, ai direttori generali delle Aziende sanitarie di realizzare le azioni necessarie per attuare quanto previsto nel suddetto documento "POPOLAZIONE UNDER 30: VACCINAZIONI, SCREENING E CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19";

5) di dare mandato per quanto di competenza a Umbria Digitale Scarl e a Umbria Salute e Servizi Scarl di realizzare le azioni necessarie per attuare quanto previsto nel suddetto documento "POPOLAZIONE UNDER 30: VACCINAZIONI, SCREENING E CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19";

6) di prevedere che il presente atto è soggetto a modifiche e/o integrazioni in relazione a quanto previsto all'art. 5 (Misure urgenti per la somministrazione dei Test antigenici rapidi) del D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 e/o di eventuali successive disposizioni nazionali;

7) di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale della Regione, pagina Emergenza Coronavirus, sezione Salute;

8) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell'assessore Coletto)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Recepimento protocollo d'Intesa tra il Ministro della Salute, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 e Allegato 4 al Protocollo d'Intesa, Progetto tessera sanitaria guida applicazione web per l'adesione alla convenzione art. 5 D.L. n. 105/2021 per tamponi antigenici rapidi covid-19 versione 1.0 - 2 agosto 2021 e disposizioni conseguenti. Recepimento procedura richiesta tamponi under 30 ai sensi della D.G.R. n. 751/2021 trasmessa dal Commissario COVID.

Tenuto conto che il primo Piano di vaccinazione COVID-19 per l'Umbria, elaborato da uno specifico gruppo di lavoro coordinato dal Commissario Emergenza Covid, è stato approvato con D.G.R. n. 1319/2020;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto del decreto 12 marzo 2021 del Ministero della Salute, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 72 del 24 marzo 2021 "Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante "Elementi di preparazione della strategia vaccinale", di cui al decreto 2 gennaio 2021, nonché dal documento recante "Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 del 10 marzo 2021";

Considerato che il suddetto documento "Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19", riporta le raccomandazioni sui gruppi target a cui offrire la vaccinazione, che potranno essere soggette a modifiche e aggiornate in base all'evoluzione delle conoscenze e alle informazioni disponibili, in particolare relativamente a efficacia vaccinale e/o immunogenicità e sicurezza dei vaccini disponibili in diversi gruppi di età e fattori di rischio, effetto del vaccino sull'acquisizione dell'infezione, sulla trasmissione e sulla protezione da forme gravi da malattia e sulla evoluzione della situazione epidemiologica;

Vista la D.G.R. n. 49 del 27 gennaio 2021 *Conferimento incarico Commissario per la gestione dell'emergenza da COVID-19. Determinazioni*;

Considerato che con D.G.R. n. 246 del 26 marzo 2021 *Approvazione documento "AGGIORNAMENTO PIANO VACCINALE COVID-19 RECEPITO CON D.G.R. n. 1319 del 31 dicembre 2020"* è stato adottato il Piano vaccinale Covid-19, in aderenza alle indicazioni contenute nel Documento "Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/ COVID-19" del 10 marzo 2021 adottato con il Decreto 12 marzo 2021 del Ministero della Salute, pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 72 del 24 marzo 2021";

Vista la D.G.R. n. 482 del 27.05.2021 *Adozione del documento "PIANO VACCINAZIONI ANTI COVID-19: PROSECUZIONE CAMPAGNA"*;

Visto il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito in legge 17 giugno 2021, n. 87;

Viste le circolari del Ministero della Salute:

- prot. n. 26246 dell'11 giugno 2021 avente per oggetto "Aggiornamento parere CTS vaccini";
- prot. n. 32884 del 21 luglio 2021 avente per oggetto "Aggiornamento indicazioni sulla Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-CoV-2";

Viste le disposizioni del Commissario Emergenza Covid - dr. Massimo D'Angelo - del 18 luglio 2021 "Disposizioni Piano Vaccini" e del 22 luglio 2021 "Parere completamento vaccinale e circolare ministeriale vaccinazione soggetti ex positivi - trasmissione atti", inviate tramite email alle Aziende sanitarie locali e alle Aziende Ospedaliere;

Vista la nota del Commissario straordinario gen. Francesco Paolo Figliuolo, prot. n. 5305/COV19 del 21 luglio 2021, avente per oggetto "Disposizioni per la prosecuzione della campagna vaccinale";

Visto il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*;

Considerato che il dr. Massimo D'Angelo - Commissario Emergenza Covid, Referente Unico Piano Vaccini Regione Umbria ha trasmesso al direttore regionale Salute e welfare - dr. Massimo Braganti il documento "POPOLAZIONE UNDER 30: VACCINAZIONI, SCREENING E CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19";

Considerato che:

— nelle more dell'ulteriore ed indispensabile implementazione della campagna di vaccinazione, è prioritaria l'esigenza di ampliare massimamente le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nei confronti della popolazione, quale misura funzionale al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto;

— le farmacie convenzionate sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e presidi sanitari di rilievo che, in un'ottica di prossimità e nell'ambito della Farmacia dei servizi - ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69" propongono alle persone, tramite approcci proattivi, l'adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità ed alla prevenzione;

— l'offerta della somministrazione dei test antigenici rapidi è garantita sull'intero territorio nazionale da parte delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale nell'ambito delle prestazioni eseguite a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153;

Dato atto che, con mail del 5 agosto 2021 (agli atti d'ufficio), il Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso alle Regioni:

1) il *Protocollo d'Intesa sottoscritto digitalmente tra il Ministro della Salute, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105*;

2) l'Allegato 4 al Protocollo d'Intesa, *Progetto tessera sanitaria guida applicazione web per l'adesione alla convenzione art.5 dl 105/2021 per tamponi antigenici rapidi covid-19 versione 1.0 - 2 agosto 2021*";

Considerato che nel protocollo sopra citato è stato stabilito:

— che l'implementazione dell'esecuzione dei test antigenici rapidi (ed il conseguente rilascio della certificazione verde COVID-19) con i relativi costi sostenuti in quota parte dallo Stato, "si pone come misura eccezionale e temporanea

nelle more del completamento della campagna vaccinale in essere per il contrasto all'epidemia da SARS-CoV-2, ed è pertanto assicurata in termini di attenzione sociale e di contenimento dei costi a carico delle persone, con particolare riguardo ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, come previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105”;

— che la validità dello stesso decorrerà dalla data della sua sottoscrizione fino al 30 settembre 2021, a norma dell'articolo 5 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105;

— l'elenco delle farmacie aderenti sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Commissario straordinario all'emergenza COVID-19 nazionale;

— che fossero fornite le indicazioni operative attraverso il documento Allegato 4 al Protocollo d'Intesa “Progetto tessera sanitaria. Guida applicazione web per l'adesione alla convenzione art.5 D.L. n. 105/2021 per tamponi antigenici rapidi covid-19 versione 1.0 - 2 agosto 2021” per l'utilizzo delle funzioni esposte dall'applicazione web del portale Sistema TS;

Dato atto delle indicazioni trasmesse dal Commissario straordinario Massimo D'Angelo, con mail il 6 agosto 2021, come da nota avente ad oggetto “Procedura richiesta tamponi under 30 ai sensi della D.G.R. n. 751/2021”, che modificano ed integrano l'Allegato 1) - Popolazione under 30: vaccinazioni, screening e certificazione verde Covid 19, per quanto richiamato nell'applicazione del punto b) del medesimo allegato;

Con il presente atto vengono recepiti i documenti trasmessi dal Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dando attuazione a quanto in essi convenuto e delle indicazioni trasmesse dal Commissario straordinario Massimo D'Angelo al fine dell'attuazione regionale di quanto disposto a livello nazionale.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA IL MINISTRO DELLA SALUTE, IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO
E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19,
FEDERFARMA, ASSOFAARM E FARMACIEUNITE AI SENSI DELL'ARTICOLO
5 DEL DECRETO-LEGGE 23 LUGLIO 2021 N. 105

- VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, in particolare, l'articolo 1, comma 418, che dispone *“I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza.”* e l'articolo 1, commi 452 che dispone: *“In deroga all'articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2022”*
- VISTA** la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 21 gennaio 2021, n. 5451/21 per l'uso e la validazione di test antigenici rapidi ed il mutuo riconoscimento dei risultati dei test per COVID-19 in ambito UE;
- VISTI** i protocolli e le linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO** il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ed in particolare l'articolo 9, recante *“Certificazioni verdi COVID-19”*, il quale al comma 1, lettera d), definisce *“test antigenico rapido: il test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute”*;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, concernente *“Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”*;
- VISTO** l'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106;
- VISTO** il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 e, in particolare:
- gli articoli 3 e 4 - di modifica e integrazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 - che consentono ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, l'accesso ai servizi e alle attività ivi puntualmente elencati;
 - l'articolo 5 recante *“Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi”*, che dispone *“1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce d'intesa con il Ministro della salute un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lett.*

d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni. 2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al comma 1 è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3”;

VISTO l'articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “*Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale*”;

VISTO il “*Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione*”, a cura di INAIL del 23 aprile 2020;

CONSIDERATO che, nelle more della ulteriore ed indispensabile implementazione della campagna di vaccinazione, è prioritaria l'esigenza di ampliare massimamente le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nei confronti della popolazione, quale misura funzionale al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto;

CONSIDERATO che l'implementazione dell'esecuzione dei test antigenici rapidi (ed il conseguente rilascio della certificazione verde COVID-19) con i relativi costi sostenuti in quota parte dallo Stato - come stabilito nel seguito del presente Protocollo - si pone come misura eccezionale e temporanea nelle more del completamento della campagna vaccinale in essere per il contrasto all'epidemia da SARS-CoV-2, ed è pertanto assicurata in termini di attenzione sociale e di contenimento dei costi a carico delle persone, con particolare riguardo ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, come previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;

CONSIDERATO che le farmacie convenzionate sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e presidi sanitari di rilievo che, in un'ottica di prossimità e nell'ambito della Farmacia dei servizi - ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante “*Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69*” - propongono alle persone, tramite approcci proattivi, l'adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità ed alla prevenzione;

CONSIDERATO che l'offerta della somministrazione dei test antigenici rapidi è garantita sull'intero territorio nazionale da parte delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale nell'ambito delle prestazioni eseguite a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153;

SENTITA la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

SENTITO il parere della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani.

Tutto quanto sopra premesso le Parti firmatarie del presente protocollo concordano:

- di garantire, fino al 30 settembre 2021, da parte delle farmacie convenzionate a norma dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, la somministrazione dei test antigenici rapidi tra quelli ammissibili per l'emissione della certificazione digitale come da elenco approvato dall'ECDC, secondo i seguenti criteri di priorità e di contribuzione alla spesa, volti ad agevolare le persone che fruiscono di assistenza sanitaria in Italia:
 - a) somministrazione, a richiesta, di test antigenici rapidi a favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, con oneri a carico degli utenti nella misura di € 8,00 per ogni test antigenico rapido eseguito;
 - b) somministrazione, a richiesta, di test antigenici rapidi a favore della popolazione di età maggiore o uguale a 18 anni, con oneri a carico degli utenti nella misura di € 15,00 per ogni test antigenico rapido eseguito;
- di riconoscere alle farmacie una quota di contribuzione a carico dell'Amministrazione pubblica pari a € 7,00 esclusivamente per ogni test antigenico rapido eseguito a favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni. Conseguentemente, la remunerazione complessiva della farmacia pari ad euro 15,00 (quindici/00) (IVA esente) per ogni test antigenico rapido somministrato è data dalla sommatoria della quota di contribuzione alla spesa da parte dell'utente (pari a € 8,00) e della quota a carico dell'Amministrazione pubblica (pari a € 7,00) per ogni test antigenico rapido eseguito;
- che la remunerazione complessiva di € 15,00 per ogni test antigenico rapido eseguito si intende comprensiva dei costi di approvvigionamento dei test antigenici rapidi, del materiale di consumo occorrente (guanti, camici, DPI), degli oneri di logistica, di rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 e di ogni altro onere accessorio strettamente connesso all'esecuzione della prestazione, nonché dell'atto professionale di somministrazione ed effettuazione del singolo test antigenico rapido;
- che, a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 recante *“Servizi per la raccolta e la gestione delle informazioni necessarie per la generazione delle certificazioni verdi COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo”*, le farmacie somministreranno esclusivamente le tipologie di test antigenici rapidi riconosciute come valide dall'*Health Security Committee* dell'Unione europea, anche ai fini dell'emissione dei certificati digitali europei COVID (già *Digital Green Certificate*) e della correlata alimentazione della piattaforma nazionale-DGC attraverso l'interconnessione con il Sistema Tessera Sanitaria, il cui elenco viene aggiornato dal Ministero della salute;
- che l'approvvigionamento dei test antigenici rapidi non avverrà a cura e spese della Struttura Commissariale all'emergenza COVID-19;
- che le attività di eventuale prenotazione, di gestione delle agende degli appuntamenti e di esecuzione dei test antigenici rapidi verranno eseguite autonomamente, da parte delle farmacie, secondo i programmi di individuazione della popolazione target, conferendo comunque priorità alle persone minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni;
- che le farmacie che intendono aderire alla campagna di somministrazione dei test antigenici rapidi dovranno provvedere alla compilazione, secondo apposita procedura informatizzata, dell'apposito modulo (*fac-simile* in Allegato 1) reperibile sul sistema Tessera Sanitaria. L'informazione della citata adesione sarà resa disponibile, per gli aspetti di competenza alle rispettive Regioni/Province Autonome, alle Aziende sanitarie territorialmente competenti, agli Ordini provinciali dei farmacisti, all'Associazione provinciale Federfarma o Coordinamenti regionali Assofarm o all'Associazione FarmacieUnite e alla Struttura Commissariale per l'emergenza COVID-19;

- che la somministrazione dei test antigenici rapidi in farmacia avverrà direttamente da parte dei farmacisti ovvero da parte di personale sanitario abilitato (infermiere, biologo) all'uopo individuato dal titolare o direttore tecnico della farmacia;
- che l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Protocollo e il connesso iter tecnico-amministrativo avvengano conformemente a quanto stabilito nell'Allegato 2, con particolare riguardo ai requisiti garantiti dalla farmacia per la somministrazione dei test antigenici rapidi, alle opportune misure per garantire la sicurezza e la riservatezza degli assistiti, nonché al puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui al DPCM 17 giugno 2021;
- che la corresponsione della remunerazione verrà effettuata a consuntivo alle farmacie sulla base del numero dei test antigenici rapidi somministrati, in relazione alle rilevazioni effettuate dal sistema Tessera Sanitaria, indipendentemente dalla AUSL di assistenza sanitaria delle persone, attraverso i dati forniti direttamente dalle farmacie o per il tramite dei sistemi informativi regionali. Le Amministrazioni territoriali, destinatarie delle risorse trasferite dal Commissario straordinario a norma dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, provvedono alla liquidazione della spesa a favore delle farmacie sulla base delle rilevazioni riepilogative dei test antigenici rapidi somministrati fino al 30 settembre 2021 risultanti dal sistema Tessera Sanitaria e in coerenza con la procedura da concordare all'uopo dalla Struttura Commissariale all'emergenza COVID-19, di concerto con il Ministero della Salute e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La liquidazione della spesa a favore delle farmacie avverrà, da parte delle aziende sanitarie locali, a seguito di approvazione di apposito documento contabile ovvero nell'ambito della distinta contabile riepilogativa (esponendo la cifra nel rigo dei servizi usualmente prestati), mediante pagamento di fatturazione elettronica del servizio reso, entro e non oltre il 31 dicembre 2021;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto-legge 18/2020, la misura di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) del decreto legge 19/2020, ossia la quarantena precauzionale per i soggetti che sono venuti a contatto con casi conclamati di COVID-19 e la derivante sospensione del servizio o chiusura precauzionale dell'esercizio, non si applica alle farmacie ove sono stati eseguiti i test antigenici rapidi nei confronti di soggetti poi risultati positivi al COVID-19;
- che la Struttura Commissariale all'emergenza COVID-19 effettui un monitoraggio, su base almeno settimanale, dell'effettiva implementazione e realizzazione delle attività di cui al presente accordo, anche tenendo conto dei dati disponibili al Sistema Tessera Sanitaria.

Il presente Protocollo d'intesa è valido dalla data della sua sottoscrizione e fino al 30 settembre 2021, a norma dell'articolo 5 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 e l'elenco delle farmacie aderenti sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Commissario Straordinario all'emergenza COVID-19.

Il Ministro della Salute

On. Roberto SPERANZA

Il Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19

Gen. C.A. Francesco Paolo FIGLIUOLO

Il Presidente della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani (FEDERFARMA)

dott. Marco COSSOLO

Il Presidente della Federazione delle Aziende e servizi socio-farmaceutici (A.S.SO.FARM.)

dott. arch. Venanzio GIZZI

Il Presidente di FarmacieUnite

dott. Franco Gariboldi MUSCHIETTI

Allegato 1

MODULO DI ADESIONE**SOMMINISTRAZIONE DEI TEST ANTIGENICI RAPIDI**

fac-simile modulo editabile su sistema Tessera Sanitaria

Io sottoscritto, Dr. / Dott.ssa _____

titolare o direttore tecnico o legale rappresentate della farmacia _____

Indirizzo della farmacia _____

Comune _____

Provincia _____

Azienda Sanitaria di riferimento _____

DICHIARO

- di aderire, senza possibilità di recedere sino al 30 settembre 2021, al Protocollo di Intesa, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, sottoscritto dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 d'intesa con il Ministro della Salute e le associazioni di categoria per la somministrazione in farmacia di test antigenici rapidi;
- di accettare la designazione a Responsabile del trattamento dei dati aderendo alle clausole disciplinate con atto separato che dichiaro di conoscere e di aver letto in tutte le sue parti.
- di impegnarmi a praticare il prezzo massimo al pubblico di € 8,00 per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni e € 15,00 per gli utenti di età maggiore o uguale a 18 anni;
- di impegnarmi all'invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, dei dati dei test antigenici rapidi effettuati (specificando in particolare il codice della farmacia e il codice del test effettuato, nonché la segnalazione dei test effettuati ai sensi dell'art. 34, comma 9-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106), secondo le modalità previste dal DPCM 17 giugno 2021 inerente agli aspetti tecnici relativi al Sistema Tessera Sanitaria, ovvero secondo quanto previsto dai sistemi/portali regionali in coerenza con quanto previsto dal Sistema Tessera Sanitaria, nonché di essere consapevole che la mancata trasmissione dei citati dati determinerà l'impossibilità di ricevere il contributo dello Stato previsto dal Protocollo di Intesa;
- che il dott./i dott. _____
procederanno alla somministrazione dei test antigenici rapidi.
- di essere in possesso degli apprestamenti occorrenti sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza per la corretta conduzione delle attività di somministrazione dei tamponi antigenici rapidi come stabilito dall'articolo 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021).

Data _____

Firma _____

Allegato 2

MISURE DI SICUREZZA PER EFFETTUARE TEST ANTIGENICI RAPIDI PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19**Le misure di sicurezza**

In aggiunta all'applicazione delle ordinarie misure di prevenzione igienico-sanitarie stabilite dalla normativa di settore, si prevede quanto segue.

Farmacia

- Fermo restando il ruolo attivo della Farmacia come diffuso presidio sanitario territoriale in sinergia con il Servizio Sanitario Nazionale, in adesione a quanto stabilito dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la partecipazione al progetto è volontaria e valorizza il coinvolgimento dei singoli farmacisti;
- durante lo stato di gravidanza e di allattamento la farmacista e/o il personale sanitario abilitato (infermiera, biologa) si astengono dallo svolgimento delle attività previste dal presente accordo;
- in caso di positività al test SARS-CoV-2 o se affetto/a da sintomatologia compatibile con COVID-19 ovvero da comprovate patologie, il/la farmacista e/o il personale sanitario abilitato (infermiere, biologo) si astengono dallo svolgimento delle attività previste dal presente accordo;
- il test si svolge preferibilmente su appuntamento;
- gli eventuali appuntamenti per la somministrazione del test antigenico rapido sono fissati con un intervallo tra una persona e l'altra adatto a garantire la corretta conduzione delle somministrazioni dei test in termini di adeguatezza sotto il profilo igienico-sanitario e di tutela di riservatezza degli utenti;
- il/la farmacista incaricato/a della somministrazione del test antigenico rapido indossa adeguati dispositivi di protezione individuale: mascherina FFP2/KN95 (la mascherina deve coprire bene il naso, la bocca e il mento e deve aderire perfettamente), guanti monouso, camice monouso o sovracamice (da sostituire ogni volta che si accerti la positività dell'utente sottoposto a test), protezione oculare (visiera/occhiali);
- il/la farmacista esegue il test antigenico rapido secondo le modalità riportate nella scheda tecnica del prodotto in uso: durante l'esecuzione del test devono essere seguite con cura le istruzioni del produttore per la raccolta del campione biologico e la manipolazione sicura dello stesso;
- l'igiene delle mani prima e al termine della singola somministrazione del test antigenico rapido deve essere eseguita accuratamente, con soluzione idroalcolica;
- la farmacia provvede alla tempestiva registrazione e tracciabilità dei dati dell'utente, compreso l'esito – sia positivo che negativo – dei test rapidi negli applicativi predisposti all'uso dai Servizi sanitari regionali per il successivo inserimento nel Sistema di Biosorveglianza per SARS-CoV-2;
- in caso di esito positivo del test antigenico rapido, il farmacista provvede a darne immediata comunicazione all'utente e ad attivare le procedure previste;

Utente

- non deve avere avuto, negli ultimi 10 giorni, contatti stretti con persone affette da Covid-19, non deve avere febbre superiore a 37,5°C, non deve presentare sintomatologia respiratoria (o assimilabile: es., anosmia);
- deve rispettare le misure di prevenzione vigenti e quindi: osservare le disposizioni per il distanziamento fisico, indossare la mascherina, igienizzarsi le mani, farsi controllare la temperatura corporea subito prima dell'esecuzione del test (in caso di temperatura superiore a 37,5°C, non sarà possibile eseguire il test), abbassare la protezione respiratoria solo al momento dell'effettuazione del prelievo di campione biologico e riposizionarla subito dopo;
- nel caso di somministrazione del test antigenico rapido nei confronti di un minore/incapace il test sarà condotto in presenza del genitore/tutore/soggetto affidatario, previa compilazione del modulo in Allegato 3.

Ambienti

- Per l'esecuzione del tampone rapido è necessaria l'applicazione delle normali procedure di sanificazione degli ambienti sanitari previste durante la pandemia da SARS-CoV-2: assicurare la pulizia e la disinfezione dell'area utilizzata con disinfettanti a base di alcoli o di ipoclorito di sodio. Non è necessaria una sanificazione straordinaria dell'ambiente;
- privilegiare l'esecuzione del test in un ambiente dedicato o separato dal locale vendita, o con modalità che comunque garantiscano la riservatezza e la sicurezza necessaria; in alternativa, eseguire il test a farmacia chiusa; l'eventuale ambiente esterno può essere costituito da strutture mobili temporanee o da locali idonei in utilizzo alla farmacia medesima e deve essere ricompreso nella circoscrizione farmaceutica prevista in pianta organica di pertinenza della stessa farmacia; l'istallazione di strutture mobili temporanee può avvenire, oltre che su suolo privato, su suolo pubblico previo accordo con l'Amministrazione proprietaria e in modo tale che gli oneri dell'occupazione temporanea, stante la valenza sanitaria della misura in oggetto, non ricadano sulle farmacie richiedenti o sul SSN;
- esporre un avviso all'ingresso della farmacia o del locale separato dedicato alla somministrazione dei test antigenici rapidi con chiare istruzioni sulle modalità di accesso e il numero massimo di persone che possono accedervi;
- garantire la presenza nell'area di indicazioni per l'igiene delle mani e per il distanziamento fisico;
- assicurare la disponibilità di soluzione idroalcolica igienizzante;
- garantire che l'area dove avviene la somministrazione del test antigenico rapido abbia poche superfici ad alta frequenza di contatto e offra la possibilità di una rapida disinfezione.

Rifiuti

- assicurare lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei materiali di consumo in un contenitore per rifiuti appropriato, secondo quanto prescritto dal quadro normativo vigente;
- identificare uno spazio idoneo accessibile solo al personale autorizzato per il deposito temporaneo dei contenitori in attesa del ritiro;
- predisporre contenitori speciali per materiale infetto categoria B (UN 3291), che dovranno essere periodicamente prelevati e smaltiti da società autorizzate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- per quanto concerne le modalità di smaltimento dei reagenti e dei materiali di consumo per l'effettuazione del test rapido, occorre seguire scrupolosamente le istruzioni del produttore; quanto precede vale anche per la manutenzione e la sanificazione dell'eventuale strumento di lettura.

Tracciatura informatica

- Il/la farmacista provvede alla tracciatura dei test antigenici rapidi eseguiti accedendo al sistema informatico Tessera Sanitaria con le proprie credenziali, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dal DPCM 17 giugno 2021, anche ai fini del rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 (specificando in particolare il codice della farmacia e il codice del test effettuato, nonché la segnalazione dei test effettuati ai sensi dell'art. 34, comma 9-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106) e secondo quanto descritto nel disciplinare tecnico in allegato 4, inerente agli aspetti tecnici relativi alle specifiche del Sistema Tessera Sanitaria, ovvero secondo quanto previsto dai sistemi/portali regionali in coerenza con quanto previsto dal Sistema Tessera Sanitaria;
- l'attività di rendicontazione e remunerazione per i test antigenici rapidi eseguiti avviene mediante rilevazione informatica per il tramite del sistema Tessera Sanitaria e regolati, con l'Azienda sanitaria territorialmente competente, secondo le procedure e regolamentazioni vigenti.

Le presenti disposizioni si intendono completamente esaustive degli obblighi e adempimenti posti a carico delle farmacie per la corretta esecuzione del servizio di somministrazione dei test antigenici rapidi e il rispetto delle stesse garantisce la piena legittimità dell'attività svolta.

Allegato 3

**MODULO DI CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DI MINORE/INCAPACE
ALL'ESECUZIONE DEL TEST ANTIGENICO RAPIDO IN FARMACIA PER IL RILASCIO
DI CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19**

Io sottoscritto/a _____ (nome) _____ (cognome) _____

residente in _____ Via _____

documento di riconoscimento _____

in qualità di (genitore, tutore, soggetto affidatario) di:

(nome) _____ (cognome) _____

nato/a a _____ il _____

acconsento alla sua partecipazione all'esecuzione del test antigenico rapido per la rilevazione del contagio da SARS-CoV-2.

Firma _____ data _____

PROGETTO TESSERA SANITARIA
GUIDA APPLICAZIONE WEB PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE
ART.5 DL 105/2021 PER TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI COVID-19
VERSIONE 1.0 – 02/08/2021



	GUIDA APPLICAZIONE WEB PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE ART.5 DL 105/2021 PER TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI COVID-19	02/08/2021 Ver. 1.0 Pag. 2 di 26
---	--	--

INDICE

1.	REVISIONI DEL DOCUMENTO	3
2.	INTRODUZIONE	4
3.	GUIDA ALL'UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE WEB	5
	3.1 RILASCIO DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO	5
	3.1.1 PER FARMACIE E STRUTTURE ACCREDITATE	5
	3.1.2 PER STRUTTURE AUTORIZZATE	6
	3.2 AUTENTICAZIONE DELL'UTENTE	7
	3.3 FUNZIONI DELL'APPLICAZIONE PER FARMACIA	9
	3.3.1 FUNZIONE ADESIONE CONVENZIONE	10
	3.3.2 FUNZIONE INSERIMENTO	11
	3.3.3 FUNZIONE CANCELLAZIONE	12
	3.3.4 FUNZIONE RICERCA	14
	3.3.5 FUNZIONE RECUPERO CERTIFICATO	16
	3.4 FUNZIONI DELL'APPLICAZIONE PER STRUTTURA SANITARIA	18
	3.4.1 FUNZIONE ADESIONE CONVENZIONE	19
	3.4.2 FUNZIONE INSERIMENTO	20
	3.4.3 FUNZIONE CANCELLAZIONE	22
	3.4.4 FUNZIONE RICERCA	24

	GUIDA APPLICAZIONE WEB PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE ART.5 DL 105/2021 PER TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI COVID-19	02/08/2021 Ver. 1.0 Pag. 3 di 26
---	--	--

1. REVISIONI DEL DOCUMENTO

Versione	Data modifica	Descrizione
1.0	02/08/2021	Prima versione del documento.



	GUIDA APPLICAZIONE WEB PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE ART.5 DL 105/2021 PER TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI COVID-19	02/08/2021 Ver. 1.0 Pag. 4 di 26
---	--	--

2. INTRODUZIONE

Come previsto dall'art. 5 del Decreto Legge del 23 luglio 2021 il Sistema TS mette a disposizione diversi servizi al fine di consentire alle farmacie e alle strutture sanitarie l'adesione alla convenzione prevista dalla citata normativa e l'invio dei dati dei test rapidi somministrati

Il presente documento ha lo scopo di fornire le indicazioni per l'utilizzo delle funzioni esposte dall'applicazione web del portale Sistema TS per le finalità sopra esposte.

	GUIDA APPLICAZIONE WEB PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE ART.5 DL 105/2021 PER TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI COVID-19	02/08/2021 Ver. 1.0 Pag. 5 di 26
---	--	--

3. GUIDA ALL'UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE WEB

3.1 RILASCIO DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO

3.1.1 PER FARMACIE E STRUTTURE ACCREDITATE

Il processo di accreditamento al Sistema TS prevede come primo passo quello di recarsi presso l'Azienda Sanitaria per ritirare, previo riconoscimento, il documento in formato pdf contenente il Codice Identificativo con il quale effettuare l'accesso al Sistema TS.

Contestualmente il Sistema TS invia una e-mail all'indirizzo di posta elettronica dichiarato al momento del censimento anagrafico contenente:

- il Codice di Sicurezza di 12 caratteri (validità 7 giorni);
- il link dell'applicazione da utilizzare per reperire la "Parola Chiave" di accesso al portale www.sistemats.it ;
- le istruzioni da seguire per iniziare la procedura di accreditamento al Sistema TS.

Il titolare, accedendo all'applicazione indicata nella e-mail, utilizzando il Codice Identificativo e il Codice di Sicurezza, reperisce la prima Parola Chiave per l'accesso al Sistema TS, resa disponibile in un documento in formato PDF. Tale Parola Chiave nasce scaduta e, quindi il titolare sarà invitato ad inserirne una nuova secondo le regole di sicurezza previste dal Garante del trattamento dei dati personali.

In relazione a tale modalità di accreditamento le credenziali si compongono quindi di:

- **Codice Identificativo:** stringa di 8 caratteri alfanumerici, assegnata dal Sistema TS, che individua univocamente il titolare, necessario per accedere ai servizi del Sistema TS.
- **Codice di sicurezza:** stringa numerica di 12 caratteri, con validità temporanea di 7 giorni solari, assegnata ed inviata via e-mail dal Sistema TS

	GUIDA APPLICAZIONE WEB PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE ART.5 DL 105/2021 PER TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI COVID-19	02/08/2021 Ver. 1.0 Pag. 6 di 26
---	--	--

al titolare, necessario per ricevere la Parola Chiave di accesso al Sistema TS.

- **Parola Chiave:** stringa di 8 caratteri alfanumerici, assegnata dal Sistema TS, necessaria per accedere ai servizi del Sistema TS.
- **Pincode:** stringa numerica di 10 caratteri mediante il quale cifrare i dati di competenza da inviare al Sistema TS. È reperibile soltanto dopo l'autenticazione al portale www.sistemats.it nella sezione Profilo Utente – Stampa Pincode.

3.1.2 PER STRUTTURE AUTORIZZATE

Il rilascio delle credenziali per le strutture sanitarie autorizzate inizia con la registrazione sul sito www.sistemats.it nella sezione “Operatori, Strutture non accreditate SSN, Modalità di accesso, Richiesta credenziali”.

L'utente accede alla seguente schermata dove seleziona “Nuova registrazione” e successivamente seleziona dal menù a tendina “Strutture sanitarie autorizzate non accreditate SSN”.

Ti trovi in: [Home](#) - Richiesta di credenziali

Richiesta di credenziali

Per poter accedere al Sistema TS, solo la prima volta, è necessario effettuare la richiesta delle credenziali. Procedi per:

- [Nuova registrazione](#)
- [Subentro legale rappresentante](#)

Figura 1 Form di registrazione per strutture autorizzate

Una volta eseguita la registrazione l'utente riceve una email di presa in carico della richiesta. La richiesta viene approvata o manualmente dall'ente autorizzatore specificato in fase di registrazione (Regione, ASL o Comune) oppure in modo

	GUIDA APPLICAZIONE WEB PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE ART.5 DL 105/2021 PER TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI COVID-19	02/08/2021 Ver. 1.0 Pag. 7 di 26
---	--	--

automatico se nella banca dati del Sistema TS risultano già i dati anagrafici della struttura inseriti dallo stesso ente autorizzatore. In ogni caso, una volta che la richiesta è stata approvata, l'utente riceverà sulla casella PEC specificata in fase di registrazione una email contenente il codice identificativo e una seconda email contenente le istruzioni per il recupero della parola chiave e un codice di sicurezza necessario per compiere tale operazione avente come periodo di validità 7 giorni. Il processo è simile a quanto già definito per le farmacie/strutture accreditate SSN descritto al paragrafo precedente e le credenziali sono composte dalle stesse entità: Codice identificativo, Parola chiave e Pincode.

3.2 AUTENTICAZIONE DELL'UTENTE

L'applicazione web è utilizzabile solo dopo autenticazione dell'utente.

Per autenticarsi, l'utente deve accedere al Portale del SistemaTS: www.sistemats.it e selezionare la voce Operatori all'interno del menù Area riservata.



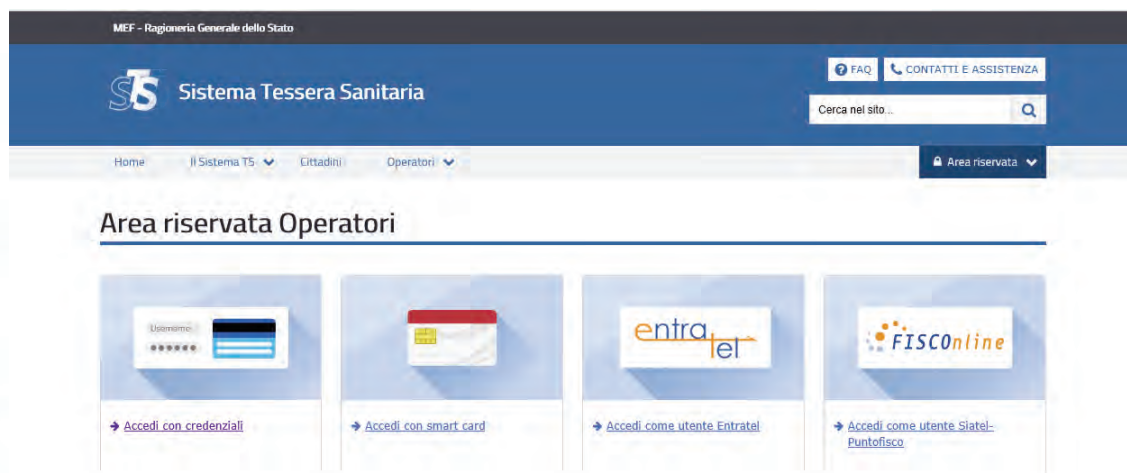
All'interno dell'area riservata per gli operatori, sono presenti varie modalità di autenticazione come mostrato nella figura successiva.

Il medico può autenticarsi secondo 2 modalità:

- Tramite le credenziali SistemaTS (utente e password)

	GUIDA APPLICAZIONE WEB PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE ART.5 DL 105/2021 PER TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI COVID-19	02/08/2021 Ver. 1.0 Pag. 8 di 26
---	--	--

- Tramite smart card CNS

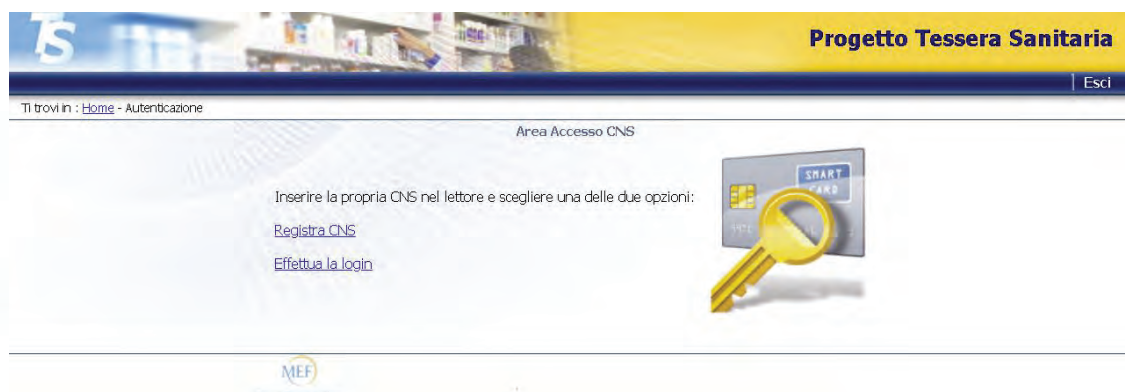


Questa è la pagina di autenticazione per la modalità di accesso con credenziali SistemaTS:



Questa è la pagina di autenticazione per la modalità di autenticazione tramite smart card CNS:

	GUIDA APPLICAZIONE WEB PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE ART.5 DL 105/2021 PER TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI COVID-19	02/08/2021 Ver. 1.0 Pag. 9 di 26
---	--	--



3.3 FUNZIONI DELL'APPLICAZIONE PER FARMACIA

Una volta autenticato, l'utente visualizza le funzioni disponibili in un elenco sulla parte sinistra dello schermo. L'utente seleziona la funzione "Tamponi e certificati Covid-19" e visualizza la seguente pagina per l'inserimento del Pincode:

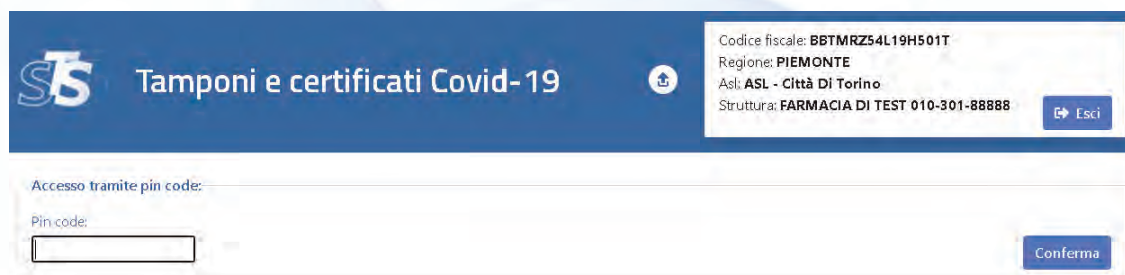


Figura 2 Inserimento pincode dopo l'autenticazione

Qualora l'utente non abbia disponibilità del pincode, può recuperarlo all'interno dell'area autenticata seguendo la procedura illustrata al paragrafo 3.3.

Inserito il pincode, l'utente visualizza la schermata iniziale dell'applicazione che espone le seguenti funzionalità:

	GUIDA APPLICAZIONE WEB PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE ART.5 DL 105/2021 PER TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI COVID-19	02/08/2021 Ver. 1.0 Pag. 10 di 26
---	--	---

- 1) Inserimento: funzione per l'inserimento della comunicazione di esecuzione del test rapido;
- 2) Cancellazione: funzione per la cancellazione della comunicazione di esecuzione del test rapido;
- 3) Ricerca: funzione per consultare l'elenco dei test rapidi inseriti;
- 4) Recupero Certificato: funzione per recuperare l'elenco dei certificati DCC (EU Digital Covid-19 Certificate già Digital Green Pass) associato a un cittadino.
- 5) **Adesione convenzione:** funzione per comunicare al Sistema TS l'adesione alla convenzione oggetto del presente documento



Figura 3 Funzionalità dell'applicazione

3.3.1 FUNZIONE ADESIONE CONVENZIONE

La funzione di “Adesione convenzione”, accessibile tramite il menu in alto, consente di aderire alla convenzione di cui all’art 5 del DL 23 Luglio 2021:



Figura 4 Funzione di adesione convenzione

	GUIDA APPLICAZIONE WEB PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE ART.5 DL 105/2021 PER TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI COVID-19	02/08/2021 Ver. 1.0
		Pag. 11 di 26

L'utente tramite il tasto "Conferma" può inviare il consenso all'adesione e stampare il modulo con i dati inseriti.

Per l'invio dei dati dei tamponi rapidi al Sistema TS e la consultazione degli stessi, l'utente può utilizzare le funzionalità web descritte nel seguito del documento o in alternativa, attraverso un software gestionale, i web service esposti dal Sistema TS per le medesime funzionalità. Le specifiche tecniche dei web service sono pubblicate sul sito www.sistemats.it nella sezione "Covid-19, Certificazione verde (green pass)".

3.3.2 FUNZIONE INSERIMENTO

La funzione di "Inserimento" consente all'utente di inserire il dato dell'esecuzione di un test rapido o certificato di guarigione eseguito in una certa data per un certo assistito. Selezionando dal menù in alto la funzione "Inserimento" l'utente visualizzerà il seguente menù:



Figura 5 menu "Inserimento"

L'utente deve inserire per entrambe le sezioni i campi:

	GUIDA APPLICAZIONE WEB PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE ART.5 DL 105/2021 PER TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI COVID-19	02/08/2021 Ver. 1.0 Pag. 12 di 26
---	--	---

- Codice fiscale dell'assistito a cui è stato somministrato il test rapido, o in alternativa i dati anagrafici.

Per i test rapidi dovrà inserire:

- Esito test;
- Produttore e nome del test;
- Data e ora raccolta;
- Data e ora risultato.
- Segnalazione se il tampone è stato effettuato in esenzione (art. 34, comma 9-quater L 106/2021).

Opzionalmente può inserire un recapito telefonico e/o email dell'assistito per velocizzare i tempi di eventuale contatto dell'assistito stesso da parte dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL e per l'invio dei dati identificativi del referto, da utilizzare anche successivamente per il recupero dell'eventuale DCC (EU Digital Covid-19 Certificate già Digital Green Pass) associato.

Per poter resettare i campi della pagina è disponibile in basso a sinistra il tasto ripulisci.

Se l'operazione va a buon fine, l'utente visualizza il messaggio di conferma come mostrato nella successiva figura e ha la possibilità cliccando sul tasto "Stampa referto" di scaricare il documento del referto in formato PDF.

Se l'operazione non va a buon fine, l'utente visualizzerà nella stessa pagina di inserimento dei dati un messaggio informativo che chiarisce la causa dell'errore.

3.3.3 FUNZIONE CANCELLAZIONE

	GUIDA APPLICAZIONE WEB PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE ART.5 DL 105/2021 PER TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI COVID-19	02/08/2021 Ver. 1.0
		Pag. 13 di 26

La funzione di “Cancellazione” consente di eliminare il dato relativo a un test rapido o certificato di guarigione comunicato a Sistema TS, in caso di inserimento errato. Tale operazione è consentita solo nel giorno stesso dell'avvenuta comunicazione a Sistema TS. Selezionando dal menu in alto la funzione “Cancellazione test rapidi” l'utente visualizzerà la seguente pagina:

Ti trovi nella sezione: /  / Cancellazione test rapidi

Cancellazione test rapido

Protocollo TS (NRFE):*

Codice fiscale:

Conferma

Figura 6 Funzione "Cancellazione test rapidi"

L'utente inserisce il protocollo associato dal Sistema TS all'operazione di inserimento (chiamato NRFE Numero di referto elettronico per i test rapidi) e il codice fiscale dell'assistito. Il codice fiscale va inserito solo se il test è stato inserito per un assistito provvisto di codice fiscale. L'utente clicca sul tasto Conferma e visualizzerà un messaggio di conferma con il protocollo dell'operazione associato dal Sistema TS:

Ti trovi nella sezione: /  / Cancellazione test rapidi

✔ La cancellazione del test rapido è stata eseguita correttamente. Protocollo operazione 99210602001515476

Cancellazione test rapido

Protocollo TS (NRFE):*

Codice fiscale:

Conferma

Figura 7 Esito positivo dell'operazione "Cancellazione test rapidi"

Una volta che il test è stato eliminato, l'utente non può visualizzare in alcun modo il dato relativo al test eliminato. Se l'operazione non va a buon fine, l'utente

	GUIDA APPLICAZIONE WEB PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE ART.5 DL 105/2021 PER TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI COVID-19	02/08/2021 Ver. 1.0
		Pag. 14 di 26

visualizzerà nella stessa pagina di inserimento dei dati un messaggio informativo che chiarisce la causa dell'errore.

3.3.4 FUNZIONE RICERCA

Attraverso la funzione “Ricerca” l'utente può consultare l'elenco dei dati comunicati correttamente al Sistema TS in un determinato periodo.

Selezionando dal menù in alto la funzione “Ricerca test rapidi” l'utente visualizzerà i seguenti campi:

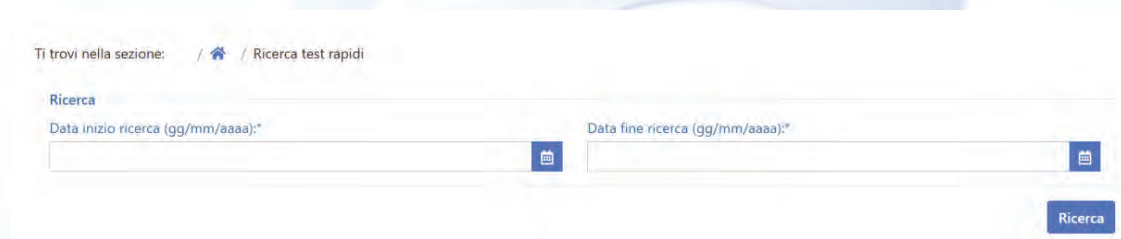


Figura 8 Funzione "Ricerca test rapidi"

L'utente inserisce le date di inizio e fine ricerca e clicca sul tasto “Ricerca”. Se l'operazione è andata a buon fine, l'utente visualizzerà nella pagina successiva l'elenco di tutti i test rapidi somministrati e inseriti nei giorni compresi nel periodo:

	GUIDA APPLICAZIONE WEB PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE ART.5 DL 105/2021 PER TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI COVID-19	02/08/2021 Ver. 1.0 Pag. 15 di 26
---	--	---

Ti trovi nella sezione: / [Ricerca test rapidi](#) / Risultati ricerca test rapidi

Risultati ricerca test rapidi

Ricerca per intervallo date: 11/05/2021 - 11/05/2021

CF assistito	Cognome	Nome	Data esecuzione test	Protocollo Sistema TS (NRFE)	Esito test	Azione
CMGLNZ81P30H501F	CXXXX	LOXXX	11/05/2021	99210512000069304	Positivo	 
VGNPRN41S28A326J	VXXXX	PIXXX	11/05/2021	99210513000069356	Positivo	 



Tamponi e certificati Covid-19

MEF – Ragioneria Generale dello Stato

Figura 9 Esito positivo dell'operazione "Elenco test rapidi"

L'utente può scaricare il documento del referto del test in formato PDF cliccando sull'icona PDF presente in ciascuna riga della tabella.

Inoltre cliccando sull'icona della lente d'ingrandimento l'utente può visualizzare la seguente pagina di dettaglio per test rapidi :

	GUIDA APPLICAZIONE WEB PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE ART.5 DL 105/2021 PER TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI COVID-19	02/08/2021 Ver. 1.0 Pag. 16 di 26
---	--	---

Ti trovi nella sezione: / [Ricerca test rapidi](#) / [Risultati ricerca test rapidi](#) / [Dettaglio test rapido](#)

Dettaglio test

Codice fiscale: VGNPRN41S28A326J

Cognome: VAXXX Nome: PIXXX

Numero identificativo del documento: Tipologia di documento: Data di nascita:

Telefono: 3333333333 Email:

Esito test: Positivo Categoria del test: Rapid immunoassay

Nome test: LumiraDX (1268) Produttore test: LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test

Protocollo transazione: 99210513000069356 Id transazione: 05ed3ab5-eb93-4193-8cea-71b678bbae86

Data trasmissione: 13/05/2021 12:20 Data test: 11/05/2021 09:00

Data risultato: 11/05/2021 09:30

[Indietro](#) [Scarica documento](#)

 **Tamponi e certificati Covid-19**
MEF – Ragioneria Generale dello Stato

Figura 10 Pagina dettaglio "test rapido"

Se l'operazione non va a buon fine, l'utente visualizzerà nella stessa pagina di inserimento dei dati un messaggio informativo che chiarisce la causa dell'errore.

3.3.5 FUNZIONE RECUPERO CERTIFICATO

	GUIDA APPLICAZIONE WEB PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE ART.5 DL 105/2021 PER TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI COVID-19	02/08/2021 Ver. 1.0
		Pag. 17 di 26

La funzione di “Recupero Certificato” consente il recupero dei certificati Digital Green Card (DGC) relativi ad un cittadino.

Dal menu in alto per accedere a questa funzione basta cliccare sulla voce “Certificato Covid Digitale”, una volta cliccata sarà possibile vedere la seguente pagina:

Ti trovi nella sezione: /  / Recupero Certificato

Servizio per il recupero del certificato

Codice Fiscale:

Ultime otto cifre del numero della tessera sanitaria:

Data scadenza tessera sanitaria: 

In alternativa

Abilita campi alternativi al Codice Fiscale:

☐

Cognome:

Nome:

Data di nascita: 

Tipologia di documento: -- Selezione -- 

Numero identificativo del documento:





Tamponi e certificati Covid-19

Figura 14 Funzione "Recupero Certificato"

In questa pagina l'utente può inserire i dati relativi al codice fiscale e tessera sanitaria oppure i dati anagrafici relativi all'intestatario. Una volta inseriti i dati, se essi saranno validi sarà possibile andare nella pagina di elenco, altrimenti sarà visualizzato un messaggio d'errore in alto nella pagina. La pagina di elenco è la seguente:

	GUIDA APPLICAZIONE WEB PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE ART.5 DL 105/2021 PER TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI COVID-19	02/08/2021 Ver. 1.0 Pag. 18 di 26
---	--	---

Ti trovi nella sezione: / [Recupero Certificato](#) / Risultati ricerca recupero certificati

Risultati recupero certificato			
Elenco certificati per : RGHSFN96D21H501B			
Identificativo Certificato	Tipo Certificato	Data emissione	Azione
AAA123AAA123AAA	TIPO DI PROVA	01/06/2021	

Figura 15 Funzione "Elenco Certificati"

In questa pagina sarà possibile visualizzare l'elenco con le informazioni basilari ed è possibile, cliccando sull'icona relativa al documento PDF, stampare il certificato.

3.4 FUNZIONI DELL'APPLICAZIONE PER STRUTTURA SANITARIA

Una volta autenticato, l'utente visualizza le funzioni disponibili in un elenco sulla parte sinistra dello schermo. L'utente seleziona la funzione "Tamponi e certificati Covid-19" e visualizza la seguente pagina per l'inserimento del Pincode:

 Tamponi e certificati Covid-19	Codice fiscale: Regione: Asl: Struttura:	Esci
Accesso tramite pin code: Pin code: Conferma		
L'applicazione consente di inviare al Sistema TS la comunicazione dei Tamponi e certificati Covid-19 eseguiti in una certa data e consultare i dati inviati.		

Figura 11 Inserimento pincode dopo l'autenticazione

	GUIDA APPLICAZIONE WEB PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE ART.5 DL 105/2021 PER TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI COVID-19	02/08/2021 Ver. 1.0 Pag. 19 di 26
---	--	---

Qualora l'utente non abbia disponibilità del pincode, può recuperarlo all'interno dell'area autenticata seguendo la procedura illustrata al paragrafo 3.3.

Inserito il pincode, l'utente visualizza la schermata iniziale dell'applicazione che espone le seguenti funzionalità:

- 1) **Inserimento:** funzione per l'inserimento della comunicazione di esecuzione del test rapido o molecolare;
- 2) **Cancellazione:** funzione per la cancellazione della comunicazione di esecuzione del test rapido o molecolare;
- 3) **Ricerca:** funzione per consultare l'elenco dei test rapidi o molecolari inseriti;
- 4) **Adesione convenzione:** funzione per comunicare al Sistema TS l'adesione alla convenzione oggetto del presente documento



Figura 12 Funzionalità dell'applicazione

3.4.1 FUNZIONE ADESIONE CONVENZIONE

La funzione di "Adesione convenzione", accessibile tramite il menu in alto, consente di aderire alla convenzione di cui all'art 5 del DL 23 Luglio 2021:

	GUIDA APPLICAZIONE WEB PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE ART.5 DL 105/2021 PER TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI COVID-19	02/08/2021 Ver. 1.0
		Pag. 20 di 26



Figura 13 Funzione di adesione convenzione

L'utente tramite il tasto "Conferma" può inviare il consenso all'adesione e stampare il modulo con i dati inseriti.

Per l'invio dei dati dei tamponi rapidi al Sistema TS e la consultazione degli stessi, l'utente può utilizzare le funzionalità web descritte nel seguito del documento o in alternativa, attraverso un software gestionale, i web service esposti dal Sistema TS per le medesime funzionalità. Le specifiche tecniche dei web service sono pubblicate sul sito www.sistemats.it nella sezione "Covid-19, Certificazione verde (green pass)".

3.4.2 FUNZIONE INSERIMENTO

La funzione di "Inserimento" consente all'utente di inserire il dato dell'esecuzione di un test rapido o certificato di guarigione eseguito in una certa data per un certo assistito. Selezionando dal menù in alto la funzione "Inserimento" l'utente visualizzerà il seguente menù:



Figura 14 menu "Inserimento"

	GUIDA APPLICAZIONE WEB PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE ART.5 DL 105/2021 PER TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI COVID-19	02/08/2021 Ver. 1.0 Pag. 21 di 26
---	--	---

L'utente deve inserire per entrambe le sezioni i campi:

- Codice fiscale dell'assistito a cui è stato somministrato il test rapido, o in alternativa i dati anagrafici.

Per i test rapidi dovrà inserire:

- Esito test;
- Produttore e nome del test;
- Data e ora raccolta;
- Data e ora risultato.
- Segnalazione se il tampone è stato effettuato in esenzione (art. 34, comma 9-quater L 106/2021).

Scegliendo "inserimento test molecolari" l'utente visualizzerà la seguente pagina:

Ti trovi nella sezione: /  / Inserimento test molecolari

Servizio per l'inserimento di test molecolari

Codice Fiscale:

In alternativa

Abilita campi alternativi al Codice Fiscale:

☐

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Tipologia di documento:

Numero identificativo del documento:

Telefono:

Email:

Esito test:

Data raccolta:

Ora raccolta (hh:mm):

Data risultato:

Ora risultato (hh:mm):

Figura 15 Funzione "Inserimento test molecolari"

L'utente deve inserire per entrambe le sezioni i campi:

- Codice fiscale dell'assistito a cui è stato somministrato il test molecolare, o in alternativa i dati anagrafici.

Per i test rapidi dovrà inserire:

	GUIDA APPLICAZIONE WEB PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE ART.5 DL 105/2021 PER TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI COVID-19	02/08/2021 Ver. 1.0 Pag. 22 di 26
---	--	---

- Esito test;
- Data e ora raccolta;
- Data e ora risultato.
- Segnalazione se il tampone è stato effettuato in esenzione (art. 34, comma 9-quater L 106/2021).

Opzionalmente può inserire un recapito telefonico e/o email dell'assistito per velocizzare i tempi di eventuale contatto dell'assistito stesso da parte dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL e per l'invio dei dati identificativi del referto, da utilizzare anche successivamente per il recupero dell'eventuale DCC (EU Digital Covid-19 Certificate già Digital Green Pass) associato. Per i test molecolari i dati di contatto sono anche importanti per inviare il codice CUN via SMS attraverso il quale l'assistito può procedere allo sblocco della app Immuni in caso di test positivo.

Per poter resettare i campi della pagina è disponibile in basso a sinistra il tasto ripulisci.

Se l'operazione va a buon fine, l'utente visualizza il messaggio di conferma come mostrato nella successiva figura e ha la possibilità cliccando sul tasto "Stampa referto" di scaricare il documento del referto in formato PDF.

Se l'operazione non va a buon fine, l'utente visualizzerà nella stessa pagina di inserimento dei dati un messaggio informativo che chiarisce la causa dell'errore.

3.4.3 FUNZIONE CANCELLAZIONE

	GUIDA APPLICAZIONE WEB PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE ART.5 DL 105/2021 PER TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI COVID-19	02/08/2021 Ver. 1.0
		Pag. 23 di 26

La funzione di “Cancellazione” consente di eliminare il dato relativo a un test rapido o certificato di guarigione comunicato a Sistema TS, in caso di inserimento errato. Tale operazione è consentita solo nel giorno stesso dell'avvenuta comunicazione a Sistema TS. Selezionando dal menu in alto la funzione “Cancellazione test rapidi” l'utente visualizzerà la seguente pagina:

Ti trovi nella sezione: /  / Cancellazione test rapidi

Cancellazione test rapido

Protocollo TS (NRFE):*

Codice fiscale:

Conferma

Figura 16 Funzione "Cancellazione test rapidi"

Selezionando dal menu in alto la funzione “Cancellazione test molecolari” l'utente visualizzerà la seguente pagina:

Ti trovi nella sezione: /  / Cancellazione test molecolari

Cancellazione test molecolare

Protocollo TS (CUN):*

Codice fiscale:

Conferma

Figura 17 Funzione "Cancellazione test molecolari"

L'utente inserisce il protocollo associato dal Sistema TS all'operazione di inserimento (chiamato NRFE Numero di referto elettronico per i test rapidi o CUN Codice Univoco Nazionale per i test molecolari) e il codice fiscale dell'assistito. Il codice fiscale va inserito solo se il test è stato inserito per un assistito provvisto di codice fiscale. L'utente clicca sul tasto Conferma e visualizzerà un messaggio di conferma con il protocollo dell'operazione associato dal Sistema TS:

	GUIDA APPLICAZIONE WEB PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE ART.5 DL 105/2021 PER TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI COVID-19	02/08/2021 Ver. 1.0 Pag. 24 di 26
---	--	---

Ti trovi nella sezione: /  / Cancellazione test rapidi

✓ La cancellazione del test rapido è stata eseguita correttamente. Protocollo operazione 99210602001515476

Cancellazione test rapido

Protocollo TS (NRFE):*

Codice fiscale:

Conferma

Figura 18 Esito positivo dell'operazione "Cancellazione test rapidi"

Una volta che il test è stato eliminato, l'utente non può visualizzare in alcun modo il dato relativo al test eliminato. Se l'operazione non va a buon fine, l'utente visualizzerà nella stessa pagina di inserimento dei dati un messaggio informativo che chiarisce la causa dell'errore.

3.4.4 FUNZIONE RICERCA

Attraverso la funzione "Ricerca" l'utente può consultare l'elenco dei dati comunicati correttamente al Sistema TS in un determinato periodo.

Selezionando dal menù in alto la funzione "Ricerca test rapidi" l'utente visualizzerà i seguenti campi:

Ti trovi nella sezione: /  / Ricerca test rapidi

Ricerca

Data inizio ricerca (gg/mm/aaaa):*

Data fine ricerca (gg/mm/aaaa):*

Ricerca

Figura 19 Funzione "Ricerca test rapidi"

Selezionando dal menù in alto la funzione "Ricerca test molecolari" l'utente visualizzerà i seguenti campi:

	GUIDA APPLICAZIONE WEB PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE ART.5 DL 105/2021 PER TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI COVID-19	02/08/2021 Ver. 1.0 Pag. 25 di 26
---	--	---

Ti trovi nella sezione: /  / Ricerca test molecolari

Ricerca

Data inizio ricerca (gg/mm/aaaa):*



Data fine ricerca (gg/mm/aaaa):*



Ricerca

Figura 20 Funzione "Ricerca test molecolari"

L'utente inserisce le date di inizio e fine ricerca e clicca sul tasto "Ricerca". Se l'operazione è andata a buon fine, l'utente visualizzerà nella pagina successiva l'elenco di tutti i test rapidi somministrati e inseriti nei giorni compresi nel periodo (per i test molecolari è molto simile):

Ti trovi nella sezione: /  / Ricerca test rapidi / Risultati ricerca test rapidi

Risultati ricerca test rapidi

Ricerca per intervallo date: 11/05/2021 - 11/05/2021

CF assistito	Cognome	Nome	Data esecuzione test	Protocollo Sistema TS (NRFE)	Esito test	Azione
CMGLNZ81P30H501F	CIXXX	LOXXX	11/05/2021	99210512000069304	Positivo	 
VGNPRN41S28A326J	VAXXX	PIXXX	11/05/2021	99210513000069356	Positivo	 



Tamponi e certificati Covid-19
MEF - Ragioneria Generale dello Stato

Figura 21 Esito positivo dell'operazione "Elenco test rapidi"

L'utente può scaricare il documento del referto del test in formato PDF cliccando sull'icona PDF presente in ciascuna riga della tabella.

Inoltre cliccando sull'icona della lente d'ingrandimento l'utente può visualizzare la seguente pagina di dettaglio per test rapidi (per i test molecolari è molto simile):

	GUIDA APPLICAZIONE WEB PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE ART.5 DL 105/2021 PER TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI COVID-19	02/08/2021 Ver. 1.0
		Pag. 26 di 26

Ti trovi nella sezione: / [Ricerca test rapidi](#) / [Risultati ricerca test rapidi](#) / [Dettaglio test rapido](#)

Dettaglio test

Codice fiscale: VGNPRN41S28A326J

Cognome: VAXXX Nome: PIXXX

Numero identificativo del documento: Tipologia di documento: Data di nascita:

Telefono: 3333333333 Email:

Esito test: Positivo Categoria del test: Rapid immunoassay

Nome test: LumiraDX (1268) Produttore test: LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test

Protocollo transazione: 99210513000069356 Id transazione: 05ed3ab5-eb93-4193-8cea-71b678bbae86

Data trasmissione: 13/05/2021 12:20 Data test: 11/05/2021 09:00

Data risultato: 11/05/2021 09:30

[Indietro](#) [Scarica documento](#)

 **Tamponi e certificati Covid-19**
MEF – Ragioneria Generale dello Stato

Figura 22 Pagina dettaglio "test rapido"

Se l'operazione non va a buon fine, l'utente visualizzerà nella stessa pagina di inserimento dei dati un messaggio informativo che chiarisce la causa dell'errore.

MARIA BALSAMO - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
